

(N. 356-bis)

**DISEGNO DI LEGGE**

risultante dallo stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta del  
23 aprile 1980 — degli articoli 2, 3, 4, 5 e 6

DAL

**DISEGNO DI LEGGE n. 356**

*(« Disciplina degli effetti delle condanne penali sull'elettorato attivo  
e sull'accesso al pubblico impiego »)*

d'iniziativa dei senatori **DE SABBATA, TEDESCO TATÒ Giglia, MODICA,  
BENEDETTI, MAFFIOLETTI e STEFANI**

*(approvato dall'Assemblea nella seduta anzidetta)*

**Disciplina degli effetti delle condanne penali  
sul rapporto di pubblico impiego**

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il primo comma dell'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« L'impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare, quando incorre nella cancellazione dalle liste elettorali ».

**Art. 2.**

Sono abrogate tutte le norme che impediscono l'accesso all'impiego presso qualsiasi pubblica amministrazione a causa di condanne penali.

Non possono accedere all'impiego presso qualsiasi pubblica amministrazione coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico.

**Art. 3.**

È abrogata ogni norma che dispone la destituzione dall'impiego presso qualsiasi pubblica amministrazione a causa di condanne penali.

L'articolo 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applica ai rapporti di impiego presso qualsiasi pubblica amministrazione.

**Art. 4.**

L'impiegato dello Stato o di altra pubblica amministrazione che sia stato destituito, in applicazione delle norme della presente legge, ha diritto alla riassunzione in servizio,

su domanda da presentarsi entro sei mesi dalla reiscrizione nelle liste elettorali. La riassunzione avviene ai sensi dell'articolo 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 5.

Il diritto alla riassunzione spetta, alle stesse condizioni di cui al precedente articolo, all'impiegato che sia stato destituito in applicazione delle norme abrogate dalla presente legge. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla reiscrizione nelle liste oppure dall'entrata in vigore della presente legge, se posteriore alla reiscrizione.